



Comune di
Trezzano sul Naviglio
(Ente capofila)



Comune di
Cusago



Comune di
Albairate



Comune di
Cassinetta di Lugagnano



Comune di
Lacchiarella

Stazione appaltante
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TREZZANO SUL NAVIGLIO – CUSAGO – ALBAIRATE – CASSINETTA DI LUGAGNANO – LACCHIARELLA

Amministrazione aggiudicatrice



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

DISCIPLINARE
DI GARA APERTA TELEMATICA, AD EVIDENZA COMUNITARIA,
SUDDIVISA IN SETTE LOTTI PRESTAZIONALI, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.
CPV 66510000-8 ID SINTEL 159036875

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella (*Stazione appaltante*), con Determinazione n. 24/2022, per conto del Comune di Trezzano sul Naviglio (*Amministrazione aggiudicatrice*).

Contiene altresì informazioni circa le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Trezzano sul Naviglio.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere all'indirizzo internet: <http://www.aria.regione.lombardia.it/wps/portal/ARIA/>

Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo di SinTel, nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento reperibili sulla succitata piattaforma all'indirizzo: <http://www.aria.regione.lombardia.it/wps/portal/ARIA/Home/help/guide-manuali>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email: supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Tutta la documentazione relativa alla presente gara è pubblicata sul sito della stazione appaltante all'indirizzo www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it e sul sito dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SpA di Regione Lombardia all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it

Il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale Contratti pubblici – n. 105 del 9/9/2022,
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale,
- sulla piattaforma del MIT attraverso l'Osservatorio OO.PP. di Regione Lombardia,
- sul profilo del committente all'indirizzo: <http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it>;

Il luogo di svolgimento è il Comune di Trezzano sul Naviglio.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, con il CUI S03029240151202100003

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Rag. Ermanno ZENDRA.

Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, è il Dott. Alessandro RUSSO.

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016:

Le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma telematica Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs.n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del c.c.p. e dei suoi atti di attuazione, in particolare il DPCM n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel",.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale (www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali d'uso per i fornitori e nelle istruzioni presenti sulla Piattaforma, che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- e) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- f) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
- g) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per potere presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione".

Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma sono disciplinate nei documenti "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Registrazione e accesso", scaricabili dal suddetto sito internet.

Per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel, i concorrenti potranno contattare il Contact Center raggiungibile al numero verde 800.166.738 o fare riferimento al sito www.ariaspa.it, alla voce di menu "Contatti".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;

- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolati Speciali;
- 4) Documento di Gara Unico Europeo -DGUE;
- 5) Modelli di Offerta Tecnica;
- 6) Modelli di Offerta Economica;
- 7) Statistiche sinistri;
- 8) Patto di Integrità del Comune di Trezzano sul Naviglio;
- 9) Informativa sulla privacy;
- 10) Modello dichiarazioni integrative.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trezzano sul Naviglio – www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it e sulla piattaforma Sintel www.ariaspa.it

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supporto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10** (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sintel. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile saranno fornite entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Le stesse saranno pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma Sintel come integrazione alla documentazione di gara. Si invitano, pertanto, gli operatori a visionare periodicamente il sito.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma SINTEL e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA DEI CONTRATTI, IMPORTI A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Trezzano sul Naviglio. L'appalto è suddiviso in sette lotti prestazionali. La durata dei singoli contratti è indicata nella tabella sottostante (colonna C). Gli importi negoziabili a base di gara dei singoli lotti, **sui quali i concorrenti sono chiamati a presentare offerta**, sono riportati nella colonna "E" della tabella sottostante:

A	B	C	D	E	F
L O T T O	Descrizione lotto	Durata dei contratti dalle ore 00:00 alle ore 24:00	Importo lordo annuo a base di gara	Importo lordo a base di gara per il periodo	C.I.G.
1	ALL RISKS PROPERTY	28.10.2022 – 31.12.2025	€ 35.000,00	€ 111.136,99	9351517BF2
2	RCT/O	28.10.2022 – 31.12.2025	€ 100.000,00	€ 317.534,25	93515295DB
3	RC PATRIMONIALE	31.12.2022 – 31.12.2025	€ 8.000,00	€ 24.000,00	9351638FCB
4	TUTELA LEGALE	31.12.2022 – 31.12.2025	€ 18.000,00	€ 54.000,00	9351645595
5	INFORTUNI	28.10.2022 – 31.12.2025	€ 5.000,00	€ 15.876,72	9351653C2D
6	LIBRO MATRICOLA AUTO	28.10.2022 – 31.12.2025	€ 10.000,00	€ 31.753,42	9351665616
7	KASKO	28.10.2022 – 31.12.2025	€ 1.500,00	€ 4.763,01	9351677FFA
Importi parziali e totali			€ 177.500,00	€ 559.064,39	

Alla scadenza naturale dei contratti, l'Ente committente si riserva la facoltà di esercitare la c.d. proroga contrattuale per un periodo massimo di 180 giorni, insindacabilmente anche per un singolo contratto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del precedente, fatte salve le condizioni non più attuali.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione della proroga, è determinato in Euro 647.814,39=, esente IVA.

Non sono previsti costi per la sicurezza (per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di

libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Come stabilito dalla A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 50%, le mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

➤ **in regime di libertà di stabilimento** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

➤ **in regime di libera prestazione di servizio** devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

5.1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nella busta telematica **A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.2. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione nel registro tenuto dalla CCIA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS di e all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) dichiarazione di aver effettuato una **raccolta annuale di premi assicurativi** nel ramo danni, che, nel triennio 2019 – 2020 – 2021, sia pari ad almeno doppio del valore dell'appalto del Lotto a cui si partecipa:

- per il lotto n. 1, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Incendio), di importo complessivo pari almeno ad Euro 223.000,00;

- per il lotto n. 2, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo RC Generale), di importo complessivo pari almeno ad Euro 635.000,00;
- per il lotto n. 3, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo RC Generale), di importo complessivo pari almeno ad Euro 48.000,00;
- per il lotto n. 4, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Tutela Legale), di importo complessivo pari almeno ad Euro 108.000,00;
- per il lotto n. 5, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (Ramo Infortuni), di importo complessivo pari almeno ad Euro 32.000,00;
- per il lotto n. 6, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (Ramo Responsabilità civile autoveicoli terrestri), di importo complessivo pari almeno ad Euro 65.000,00;
- per il lotto n. 7, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (Ramo Corpi veicoli terrestri), di importo complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00;

In caso di R.T.I./riparto di coassicurazione/consorzi di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

5.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Dichiarazione di aver stipulato e svolto con buon esito nel triennio 2019 – 2020 - 2021, in favore di destinatari pubblici e/ o privati, almeno due servizi assicurativi relativi a rischi analoghi per tipologia al Lotto a cui si intende partecipare, ciascuno con un premio annuo, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiore alla base di gara annua lorda del Lotto a cui si intende partecipare.

A titolo interpretativo, con riferimento alla dichiarazione relativa al presente punto, con le parole “servizi svolti” si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in corso di esecuzione limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal caso, il “buon esito” sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata.

Ai fini della quantificazione del numero dei servizi, si precisa che il contratto assicurativo pluriennale stipulato con ciascun ente/azienda verrà considerato una sola volta.

In caso di R.T.I. /riparto di coassicurazione/Consorzio ordinario di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dalla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

I requisiti di capacità finanziaria e tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (ModREQFIN; ModREQTECN).

La comprova del requisito, laddove non è verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'acquisizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante allegazione dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

5.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al **punto 5.2 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 5.2** deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 5.2

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **punto 5.4** deve essere posseduto deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 5.4

5.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al **punto 5.2 lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai **punti 5.3 e 5.4**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% della base di gara del Lotto a cui si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto	Descrizione lotto	Importo a base di gara	Importo cauzione	C.I.G.
1	ALL RISKS PROPERTY	€ 111.136,99	€ 2.222,74	9351517BF2
2	RCT/O	€ 317.534,25	€ 6.350,68	93515295DB
3	RC PATRIMONIALE	€ 24.000,00	€ 480,00	9351638FCB
4	TUTELA LEGALE	€ 54.000,00	€ 1.080,00	9351645595
5	INFORTUNI	€ 15.876,72	€ 317,53	9351653C2D
6	LIBRO MATRICOLA AUTO	€ 31.753,42	€ 635,07	9351665616

7	KASKO	€ 4.763,01	€ 95,26	9351677FFA
---	-------	------------	---------	------------

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

E' esclusa la presentazione di cauzione provvisoria cumulativa in caso di partecipazione a più lotti.

Nella descrizione delle cauzioni dovrà essere indicato il lotto al quale si riferiscono.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Trezzano sul Naviglio - Monte dei Paschi di Siena; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Trezzano sul Naviglio da depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato al Comune di Trezzano sul Naviglio sull'IBAN IT31U0103033911000002673620, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al Lotto di partecipazione e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- intermediario finanziario;

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall'Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

In base a quanto stabilito dalla delibera A.N.AC. n. **830 del 21 dicembre 2021**, è richiesto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione esclusivamente per la partecipazione al Lotto 2 (RCT/O – CIG: **93515295DB**) nella misura di **Euro 35,00.=** (trentacinque/00). I concorrenti partecipanti al Lotto 2, pertanto, effettuano il pagamento dell'importo stabilito e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancato pagamento ovvero di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel **entro e non oltre** le ore **17:00** del giorno **5/10/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la **A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**;
- una "busta telematica" contenente la **B – "OFFERTA TECNICA"**;

- una “busta telematica” contenente la **C - “OFFERTA ECONOMICA”**.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e

all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o della sua sottoscrizione;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A contiene, il DGUE e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Autocertificazione relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione con la quale il legale rappresentante dichiara, **a pena di esclusione**:

A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che il concorrente deve dichiarare, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall' art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) , comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) c.bis) c-ter) c-quater) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs. n. 50/2016;

B) La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c); c-bis); c-ter); l); del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/ o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, **a pena di esclusione**, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);

- il/i procuratore/i generale/i;
- l'/gli institore/i;

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni di cui alla precedente lett. B) anche nei confronti di tutti soggetti sopra elencati, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, l'autocertificazione sopra indicata ("modello_DGUE"), deve riportare ANCHE i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l'indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc ...).

Poiché il modello DGUE non risulta, allo stato, essere stato aggiornato alle modifiche apportate all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016 dal D.Lgs n. 56/2017, le dichiarazioni dovranno essere integrate compilando il "Modello Dichiarazioni" (vds 13.2.1).

Le autocertificazioni, **a pena di esclusione**, devono essere firmate digitalmente.

In caso di R.T.I., coassicurazione o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti, da tutti i componenti la coassicurazione (delegataria e delegante) e dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c), c-bis) c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, **a pena di esclusione**, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE

RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016) ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente o le condanne ad una pena accessoria perpetua, quanto siano dichiarate estinte ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del modello DGUE e del Modello Dichiarazioni con riferimento ai cessati, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

13.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.2.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ("MODELLO DICHIARAZIONI")

Attraverso la compilazione del "**Modello_dichiarazioni**" il concorrente:

- ✓ dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c- quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016; La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza, con riferimento a se stesso e a tutti i soggetti indicati nell'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ indica gli estremi del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS di autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
- ✓ accetta integralmente i contenuti del/i capitolato/i speciale/i di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare l'offerta;
- ✓ si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal/i capitolato/i speciale/i di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare l'offerta;
- ✓ dichiara di aver preso visione delle statistiche sinistri facenti parte della documentazione di gara.
- ✓ dichiara di aver preso visione degli eventuali chiarimenti di gara pubblicati
- ✓ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Città di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ accetta tutte le clausole contenute nei Patti di integrità presenti nella documentazione di gara ;
- ✓ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di

Trezzano sul Naviglio e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 1.** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 2.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 3.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 4.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 5.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese in conformità al modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni), che dovrà essere sottoscritto digitalmente dagli operatori dichiaranti.

13.2.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- il file PDF relativo alla garanzia provvisoria, **tassativamente denominato "GARPRO – Garanzia provvisoria"**, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: file PDF di copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, **tassativamente denominato "CERISO – Certificazione ISO"**.

- Ricevuta versamento contributo A.N.AC. per il partecipanti al Lotto 2;
- Patto di Integrità del Comune di Trezzano sul Naviglio firmato digitalmente per presa visione ed incondizionata accettazione;

13.2.3) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al

punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo (**file PDF tassativamente denominato "MANCOL -Mandato collettivo"**) irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio"**) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (**file PDF tassativamente denominato "ATTCOS – Atto costitutivo e statuto"**) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio"**) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa RTI"**) attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio"**) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa imprese rete"**), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio"**) che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione (file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio") che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato "DOC-CON – Contratto di rete"), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato "DOC-CON – Contratto di rete"), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- scheda di offerta tecnica file formato PDF, tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica", del Lotto a cui si partecipa.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati/coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al precedente punto 13.1.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto viene aggiudicato in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Per ciascun Lotto, all'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Punti 70</i>
Offerta economica	<i>Punti 30</i>
TOTALE	100

15.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica è demandata ad apposita commissione giudicatrice, composta ai sensi degli art. 77 e 216, comma 12, del Codice, che opererà in base ai criteri di valutazione e relativi pesi assegnati ad ogni singolo Lotto, come di seguito esplicitati:

Lotto 1 – All Risk Property		
1	ART. 31	Abrogazione del recesso per sinistro
Punti 10	Eliminazione dell'articolo	
2	ART. 71	Aumento dello Stop Loss (Limite massimo di indennizzo)
Punti 4	Stop Loss € 40.000.000	
Punti 8	Stop Loss € 50.000.000	
3	ART. 71	Riduzione dello scoperto e della franchigia per danni da eventi atmosferici
Punti 4	Scoperto 5% Franchigia € 2.000	
Punti 8	Nessuno scoperto Franchigia €1.000	
4	ART. 71	Aumento del Limite di indennizzo per i danni da Terrorismo e sabotaggio
Punti 4	Nessun limite per ubicazione Limite di indennizzo € 7.500.000	
Punti 8	Nessun limite per ubicazione Limite di indennizzo € 10.000.000	
5	ART. 71	Aumento del Limite di indennizzo per i danni da Terremoto
Punti 8	Limite di indennizzo € 15.000.000 per sinistro e per periodo	
6	ART. 71	Riduzione/Eliminazione Franchigia Furto
Punti 6	Franchigia € 250,00 per sinistro	
Punti 12	Nessuna franchigia	
7	ART. 71	Aumento del Limite di indennizzo per i danni da Inondazione ed alluvioni
Punti 8	Limite di indennizzo € 15.000.000 per sinistro e per periodo	
8	ART. 71	Aumento del Limite di indennizzo per i danni da Fenomeno Elettrico

Punti 4	Limite di indennizzo € 300.000 per sinistro e anno
Punti 8	Limite di indennizzo € 500.000 per sinistro e anno

Lotto 2 RCT/O		
1	Art. 7 Recesso in caso di sinistro	Abrogazione del recesso per sinistro
Punti 8	Eliminazione dell'articolo	
2	Massimali Assicurati	Aumento del Massimale di Responsabilità civile Verso Terzi – RCT
Punti 8	Massimale RCT €20.000.000 per sinistro	
3	Massimali Assicurati	Aumento del Massimale di Responsabilità Civile Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro - R.C.O.
Punti 6	Massimale RCO € 10.000.000 per sinistro con il limite di € 2.500.000 per persona lesa	
4	Limiti di risarcimento	Aumento del limite di risarcimento per la garanzia “Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi”
Punti 4	Massimale € 200.000 per sinistro	
Punti 8	Massimale € 300.000 per sinistro	
5	Art. 2 – Norme Operanti in caso di sinistro “Gestione delle vertenze di danno – spese legali”	Inserimento spese per legale nel procedimento penale
Punti 8	<i>In caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'Assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese;</i>	
6	Limite di risarcimento	Aumento del limite di risarcimento per i danni da Inquinamento accidentale
Punti 8	Massimale € 2.000.000	
7	Limite di risarcimento	Aumento del limite di risarcimento per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
Punti 4	Massimale € 500.000	
Punti 8	Massimale € 1.000.000	
8	Art. 3 – Condizioni di assicurazione “Malattie Professionali”	Estensione retroattiva della garanzia Malattie Professionali
Punti 4	L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto	
Punti 8	L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 48 mesi dalla data di effetto del contratto	

9	Art. 7 Precisazioni ed estensioni di garanzia	Garanzia Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (eliminazione esclusione h) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio) e contestuale inserimento clausola che segue
Punti 8	Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza. A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per: • Danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batterologici di qualsiasi tipo; • Danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus"; • multe, penali, Danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi Danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di Danni compensativi; • Danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato Danni corporali. Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro. La garanzia opera con un limite di risarcimento per sinistro e per anno pari ad € 1.000.000,00.	

Lotto 3 RC Patrimoniale		
1	Scheda di Copertura	Aumento Massimale 4.1
Punti 5	Massimale € 2.000.000	
Punti 10	Massimale € 2.500.000	
2	Scheda di Copertura	Aumento Massimale 4.3
Punti 5	Massimale € 350.000	
Punti 10	Massimale € 500.000	
3	Scheda di Copertura	Aumento Massimale 4.4
Punti 5	Massimale € 350.000	
Punti 10	Massimale € 500.000	
4	Scheda di Copertura	Aumento Massimale 4.5
Punti 5	Massimale € 350.000	
Punti 10	Massimale € 500.000	
5	Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative	Inserimento garanzia "Spese Legali"
Punti 10	La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne	

	<i>l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima del 31.12.2017.</i>	
6	Controversie inerenti al Diritto del lavoro	Inserimento garanzia "Spese Legali"
Punti 10	<i>La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima del 31.12.2017.</i>	
7	Controversie inerenti a opposizione a sanzioni Amministrative	Inserimento garanzia "Spese Legali"
Punti 10	<i>la Società, nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo, garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione ad ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta all'Assicurato ed ai propri dipendenti nell'ambito delle attività istituzionali svolte per conto del Contraente. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché' relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima del 31.12.2017.</i>	
Lotto 4 Tutela Legale		
1	Scheda di Copertura	Aumento Massimale per persona (4.1) e per ogni evento che coinvolga più persone (4.2)
Punti 8	Massimale per persona (4.1) € 40.000 – Massimale per ogni evento che coinvolga più persone (4.2) € 80.000	
2	Scheda di Copertura	Aumento Massimale aggregato annuo 4.3
Punti 8	Massimale € 150.000	
3	Scheda di Copertura	Estensione retroattività (6.1)
Punti 5	Anni 5	
Punti 10	Illimitata	
4	Scheda di Copertura	Estensione ultrattività (6.2)
Punti 4	Anni 3	
Punti 8	Anni 5	
5	Art. 3 Sezione II	Assistenza legale passiva – spese di resistenza
Punti 10	Attivazione della garanzia	
6	Art. 4 Sezione II	Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative
Punti 10	Attivazione della garanzia	
7	Art. 5 Sezione II	Controversie inerenti al diritto del lavoro
Punti 8	Attivazione della garanzia	

8	Art. 6 Sezione II	Opposizioni alle sanzioni amministrative
Punti 8	Attivazione della garanzia	

Lotto 5 Infortuni		
1	Art. 7	Facoltà di recesso in caso di sinistro
Punti 10	Abrogazione articolo	
2	Massimali e somme assicurate	Aumento Diaria da ricovero
Punti 10	Diaria € 100,00	
3	Massimali e somme assicurate	Aumento spese per rientro sanitario
Punti 10	Rientro sanitario € 2.000,00	
4	Massimali e somme assicurate	Aumento diaria gessi
Punti 10	Diaria gessi € 50,00	
5	Massimali e somme assicurate	Aumento spese per trasporto della salma
Punti 10	Rientro della salma € 2.000,00	

6	Massimali e somme assicurate	Aumento somme assicurate per la categoria 7 "Volontari protezione civile"
Punti 10	• € 200.000 in caso di morte o morte presunta; • € 250.000 in caso di invalidità permanente; • € 2.500 in caso di Rimborso Spese Mediche;	
7	Massimali e somme assicurate	Aumento somma assicurata Danni estetici
Punti 10	Danni estetici € 7.500	

Lotto 6 Libro Matricola Auto		
1	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Aumento Limite di indennizzo Ricorso terzi da Incendio
Punti 10	Limite di indennizzo Ricorso Terzi da Incendio € 1.500.000	
2	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Aumento Massimale per sinistro
Punti 10	Massimale € 20.000.000 suddiviso in € 15.000.000 per danni a persone ed € 5.000.000 per danni a cose	
3	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Riduzione scoperto/franchigia per la garanzia Eventi Sociopolitici
Punti 10	Nessuno scoperto franchigia €100,00	
4	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Riduzione scoperto/franchigia per la garanzia Eventi Naturali

Punti 10	Nessuno scoperto franchigia €100,00	
5	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia assistenza stradale rimpatrio veicolo
Punti 10	Limite di indennizzo € 1.000	
6	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia Bagaglio
Punti 10	€ 500 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000	
7	Sez. VIII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI	Riduzione scoperto/franchigia per la garanzia Kasko
Punti 10	Nessuno scoperto franchigia €250,00	

Lotto 7 Kasko Dipendenti		
1	Art. 6	Facoltà di recesso per sinistro
Punti 15	Abrogazione articolo	
2	Art. 1 Sez. 6	Aumento Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro
Punti 5	Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro € 30.000	
Punti 10	Somma Assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro € 35.000	
3	Art. 1 Sez. 3	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia Cristalli
Punti 10	Limite di indennizzo Garanzia Cristalli € 1.000	
4	Art. 2 Sez. 3	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia Soccorso stradale
Punti 7,5	Limite di indennizzo garanzia soccorso stradale € 500	
Punti 15	Limite di indennizzo garanzia soccorso stradale € 1.000	
5	Art. 2 Sez. 3	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia Ripristino airbag
Punti 10	Limite di indennizzo garanzia soccorso stradale € 1.000	
6	Art. 2 Sez. 3	Aumento Limite di indennizzo per la Garanzia Sostituzione vettura
Punti 10	Limite di indennizzo per la Garanzia Sostituzione vettura € 150 al giorno	

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- scheda di offerta economica del Lotto a cui si partecipa, **in formato PDF tassativamente denominato “OFFECO – Offerta economica”**, utilizzando il Modello allegato al presente disciplinare.

Il concorrente dovrà rimettere l’offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

Nel percorso guidato da Sintel l'operatore economico dovrà indicare il premio lordo offerto per il periodo di durata contrattuale.

Nella scheda di offerta economica che dovrà essere allegata servirà indicare il premio annuo lordo offerto.

A pena di esclusione l'offerta economica deve contenere anche l'indicazione:

- del costo della manodopera;
- del costo della sicurezza interna aziendale.

L'offerta economica **"OFFECO – Offerta economica"** deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita, **pena l'esclusione**, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e neppure nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

16.1 CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio in applicazione della seguente formula:

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

16.2 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 7/10/2022 alle ore 10:00 presso l'ufficio della C.U.C. in Via Boito n. 5, Trezzano sul Naviglio, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa

come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 2.3 almeno 2 giorni prima della data fissata.

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 2.3.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, le sedute pubbliche potranno svolgersi a porte chiuse senza la presenza di pubblico.

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara, presieduto dal RUP, procederà all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza. Successivamente procederà:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura sempre all'interno della piattaforma Sintel.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Servizi – selezionare l'oggetto della presente gara) la composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED

ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e procederà a dare lettura dei valori offerti e all'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della

Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate preferibilmente in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il R.U.P., qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con separato atto amministrativo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per la stipula del contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, di conversione del DL 76/2020.

Verrà applicato l'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett.a) del DL 76/2020. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

La polizza avrà a tutti gli effetti valore di contratto tra le parti e la relativa emissione e sottoscrizione (in modalità digitale/elettronica) potranno avvenire successivamente alla data di decorrenza del servizio, che deve intendersi quella prevista nel presente disciplinare di gara e nei relativi capitolati tecnici.

All'atto dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), quantificate in presunti Euro 3.500,00=, sono a carico dell'aggiudicatario in proporzione al valore del singolo contratto e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa contenente in allegato tutte le condizioni dell'offerta tecnica ed economica.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia Milano.

23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante, in relazione al contratto in essere, si avvale della Società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri 6); ufficio di Milano, Via Calindri 6 CAP 20143, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

Le provvigioni riconosciute al broker sono pari al 10% sul premio imponibile relativamente a tutti Lotti, ad eccezione del lotto 6 Libro Matricola e del lotto 7 Kasko le cui provvigione saranno pari a 5% del premio imponibile.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24. LIBRO MATRICOLA

Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciali d'onere per il lotto 7 è aggiornato alla data di pubblicazione del Bando.

Pertanto l'Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione all'elenco dei mezzi pubblicato.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 30.06.2022, delle predette eventuali variazioni.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Trezzano sul Naviglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzano sul Naviglio. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici comunali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	Sindaco pro-tempore	+39 0248418201	fabio@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
Responsabile	Ermano Zendra	+39 0248418299	affari.legali@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
DPO (Responsabile Protezione Dati)	Avv. Erika Bianchi	+39 3669981901	dpo.italia@gmail.com

Trezzano sul Naviglio, 7 settembre 2022

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to Rocco Delle Noci